



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 14/11/2019

FATTO

La parte ricorrente, contitolare di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie Q, emessi negli anni 1987-1988, lamenta l'inesatta corresponsione del rimborso, poiché difforme da quanto indicato nella tabella stampigliata sul retro dei buoni.

In particolare, il ricorrente, in sede di ricorso ha rilevato quanto segue:

- ha sottoscritto in data 11/6/1987, 30/01/1988 e 15/02/1988 n. 3 buoni postali della serie Q, rispettivamente n° ***, *** e *** dell'importo di lire 2.000.000 ciascuno;
- si è recato in data 18/4/2018, presso gli uffici dell'Intermediario per riscuotere il primo buono, ricevendo un importo di € 13.215,58 al netto della ritenuta fiscale di € 812,18 (all. 4);
- rilevata l'incongruenza rispetto a quanto riportato a tergo del buono, si è "astenuito" dal chiedere il rimborso degli ulteriori due buoni per i quali, pure, l'intermediario preannunciava la corresponsione di interessi in misura inferiore a quanto previsto;
- per il buono sottoscritto in data 30/01/1988, dello stesso importo di quello riscosso, veniva prospettata la corresponsione di € 11.565,63, così come, peraltro, risultante dal calcolo reso dal sistema messo a disposizione dal portale dell'intermediario;
- nel caso di specie, tuttavia, e in particolare per gli ultimi dieci anni di durata dei BFP, il metodo di applicazione delle ritenute incide significativamente sull'entità degli interessi;



- per gli ultimi dieci anni la misura degli interessi non viene individuata in misura percentuale come per i primi venti, bensì in misura fissa, con l'effetto di renderla insensibile al criterio di applicazione della ritenuta fiscale; tuttavia, l'intermediario non effettua alcuna distinzione tra i primi vent'anni e gli ultimi dieci, applicando anche a questi ultimi il criterio di calcolo degli interessi in misura percentuale e determinando, nei fatti, una sensibile riduzione dell'importo fisso previsto dai buoni medesimi;
- per tale motivo con lettera 04/03/2019 proponeva reclamo all'intermediario, ma quest'ultimo rispondeva con una lettera in cui sosteneva la legittimità di detto calcolo, richiamando i provvedimenti normativi succedutisi nel tempo.

Ciò esposto, il cliente chiede all'Arbitro *"il pagamento degli interessi degli ultimi dieci anni nella misura fissa: indicata nei buoni su cui applicare la ritenuta fiscale"*.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario afferma quanto segue:

- i BFP di cui trattasi risultano appartenere a tutti gli effetti alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "Q", collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995;
- l'importo dovuto al momento della liquidazione non costituisce in alcun modo oggetto di valutazione discrezionale, applicandosi rigorosamente i termini di sviluppo e di rendimento previsti dalla specifica normativa in materia;
- è pacifica la mancanza di qualsivoglia errore di emissione, essendo i BFP sottoscritti sul modulo cartaceo appositamente fornito dallo Stato proprio per la serie Q di effettiva appartenenza, senza la necessità di alcun timbro correttivo, i cui saggi di interesse furono stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito D.M del 13/06/1986;
- il rendimento dei Bfp è sempre stato strutturato in termini tali da non fruttare alcun interesse nel primo anno, mentre il rendimento per il periodo successivo è sempre stato calcolato in base ad un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione;
- le differenze riscontrate dal ricorrente sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale;
- in virtù di quanto stabilito dal D. L. 19/09/1986, n. 556 (istitutivo della ritenuta erariale), gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%;
- la diversa valutazione di controparte risulta pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23/06/1997.

Con le conclusioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche rappresenta che:

- in sede di controdeduzioni, l'intermediario sostiene che la riduzione dell'importo degli interessi per i bimestri successivi al 20° anno deriva dall'applicazione della normativa fiscale (in particolare dalla ritenuta sugli interessi);
- in verità, la riduzione non deriva dall'applicazione della ritenuta fiscale, in quanto l'intermediario pretende di ridurre l'ammontare lordo degli interessi a un preciso ammontare indicato sul retro del buono (£. 262.550), lasciando intendere che la misura fissa stabilita per gli ultimi 10 anni non sarebbe altro che la cristallizzazione dell'interesse riconosciuto al ventesimo anno;



- sul retro del buono non è però indicata tale modalità di calcolo, ma testualmente *“più lire 262.550 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*, espressione che induce a fare affidamento su una fissità dell'importo degli interessi sganciato da complicati calcoli;
- sia la giurisprudenza ABF, che quella ordinaria, hanno stabilito che l'apposizione del timbro di modifica degli interessi percentuali stabiliti per i primi 20 anni, non determina la variazione di quelli stabiliti in misura fissa per gli anni dal 21° al 30° (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, n. 5998/2016 e Coll. Torino, n. 14480/2017);
- diversamente argomentando, si andrebbe contro i principi stabiliti nella nota sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte n. 13979/2007 che tutela il legittimo affidamento;
- per il buono già incassato sono dunque dovuti ulteriori € 3.585,37 (€ 3.824,40 – 6,25%) netti e per i due buoni ancora da incassare ulteriori € 1.436,92 (€ 1.642,20 – 12,50%) rispetto a quanto prospettato dall'intermediario.

Conclusivamente il cliente chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di ricorso, da intendersi come integralmente richiamate.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto la contestazione dell'importo rimborsato al cliente o comunque da rimborsare per i titoli ancora non riscossi, poiché non corrispondenti, secondo quest'ultimo, a quanto risultante dal prospetto presente sul retro del titolo, con particolare riguardo al periodo dal 21° al 30° anno.

Il cliente è contitolare di n. 3 buoni fruttiferi postali appartenente alla categoria “Q”.

Sono state allegare agli atti le copie dei bfp oggetto del ricorso:

- 1) Bfp n. ***, serie Q, di L. 2.000.000, emesso in data 11/06/1987,
- 2) Bfp n. ***, serie Q, di L. 2.000.000, emesso in data 30/01/1988,
- 3) Bfp n. ***, serie Q, di L. 2.000.000, emesso in data 15/02/1988.

Come allegato da parte ricorrente, un buono parrebbe essere stato riscosso. Si tratta del BFP n. *** emesso l'11/06/1987 di L. 2.000.000.

Parte ricorrente ha rilevato di non aver riscosso gli altri 2 BFP perché l'importo corrisposto dall'intermediario risultava inferiore rispetto alle condizioni stampigliate su detti buoni.

L'intermediario deduce di avere applicato le ritenute fiscali sulle somme restituite ed eccepisce che la contestazione atterrebbe a profili relativi alla normativa tributaria. In particolare, rileverebbe la disciplina di cui all'art. 7, comma 3, del d.m. 23.6.1997, ai sensi della quale gli interessi maturati per i primi vent'anni in relazione ai buoni di serie Q sono stati capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.

I collegi territoriali ABF si sono già occupati dei buoni fruttiferi della serie Q ed in molti casi hanno dichiarato la propria incompetenza per materia in quanto la richiesta del ricorrente si riferiva o sembrava riferirsi alla questione della corretta applicazione della ritenuta fiscale, tema estraneo alla competenza dell'ABF.

Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta del ricorrente attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo dei buoni: per tale periodo l'intermediario dichiara nei propri atti di dover corrispondere un tasso del 12% in regime di capitalizzazione semplice al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi, come indicato nel D.M. 13/06/1986.

Orbene, il D.M. 13/06/1986 indica per i buoni serie Q un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sui buoni oggetto del ricorso, emessi successivamente allo stesso Decreto, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire 262.550 *“per ogni successivo*



bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Si deve ancora precisare che il D.M. 23/06/1997, all'art. 7 dispone: "*Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*". Come si vede, il D.M. in questione nulla dice relativamente al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio, modificando, quindi, per i buoni serie Q (istituiti con il D.M. 13 giugno 1986), la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo, solamente per i primi 20 anni.

Da quanto sopra consegue che per il periodo dal 21° al 30° anno il D.M. 13/06/1986 indica per i buoni della serie "Q" un tasso di interesse pari al 12%, mentre i buoni nella tabella stampata a tergo indicano un valore lordo fisso (Lire 262.550 "*per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*").

In materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del Buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Ne deriva che il rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BPF emessi nell'anno 1988, deve considerarsi prevalente rispetto al rendimento indicato dal D.M. 13/06/1986 (tasso di interesse pari al 12%).

D'altro canto, come pure si è detto, il decreto ministeriale 23/06/1997 ha corretto la capitalizzazione da lorda a netta, ma solo per i primi 20 anni di vita dei titoli, nulla dicendo a riguardo degli ultimi 10 anni.

In conclusione al ricorrente devono essere riconosciute - a titolo di interessi per gli anni in contestazione dal 21° al 30° anno - le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, nei limiti della domanda, al netto ovviamente delle ritenute fiscali secondo la disciplina di cui al D.M. 23/06/1997 e al netto di quanto eventualmente già riscosso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1